

Avv. Danilo Granata

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE - SEDE DI ANCONA**

RICORSO

Nell'interesse di: Marianna Iacopino, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: il **Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del Ministro p.t., con sede in Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma (RM), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, *amministrazione resistente*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, *altra resistente*;

Contro: la **Commissione d'esame**, in persona del Presidente p.t., nominata dalla Commissione Ripam, *resistente*;

nei confronti: di [REDACTED]
avv_valentinabetro@legalmail.it

[REDACTED] *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della **Graduatoria finale di merito inerente l'Ufficio scolastico regionale delle Marche (Codice Mar)** (5 unità) del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161

unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali, sia per la parte pubblicata (relativa ai vincitori) che per la parte in cui rientrano le altre posizioni sino alla 70esima (non pubblica), per come rese note sul portale InPA in data 15.09.2025, per quanto di interesse;

- 2) Del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice della relativa graduatoria e del verbale di validazione del 08.09;
- 3) Dell'avviso di aggiornamento pubblicato il 15.09.2025 sul portale InPA di avvenuta pubblicazione delle graduatorie, se opportuno,
- 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori, ivi compreso l'avviso di scelta sede del 07/10/2025; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio per l'USR delle Marche, ove pregiudizievoli per gli interessi di parte ricorrente; c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; e. le prese di servizio fissate al 21/10 ;

Per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale;

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.a. in relazione alla omessa valutazione della riserva e alla errata valutazione dei titoli indicati e posseduti dalla ricorrente,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente riconoscendole la riserva e assegnandole il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine

nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della medesima.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Premessa in fatto

Con bando del 04.06.2025 è stato indetto il concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 161 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari (famiglia professionale funzionario giuridico-amministrativo-contabile) dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito da destinare agli uffici scolastici regionali, individuando – per quanto Qui di interesse – 5 posti per l'Ufficio scolastico delle Marche.

Oltre ai requisiti generali, il bando ha previsto il possesso di uno dei seguenti titoli (art. 2):

- Laurea triennale (L) in: Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16), Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), Sociologia (L-40), Statistica (L-41) o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- Laurea Magistrale (LM) in: Giurisprudenza (LMG-01), Finanza (LM-16), Ingegneria gestionale (LM-31), Relazioni internazionali (LM-52), Scienze dell'economia (LM-56), Scienza della politica (LM-62), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM-76), Scienze economico-aziendali (LM-77), Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), Scienze statistiche (LM-82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), Sociologia e ricerca sociale (LM-88), Studi europei (LM-90) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

La procedura concorsuale si sarebbe snodata come in 2 *step*: a) una prova scritta, composta da n. 40 quesiti a risposta multipla, da ritenersi superata con l'ottenimento di almeno 21/30esimi; b) una fase successiva relativa alla valutazione dei titoli secondo le disposizioni del bando.

Quanto alla prova scritta, il bando ha previsto i detti quesiti così suddivisi:

- a) n. 25 quesiti, volti a verificare la conoscenza afferente alle seguenti materie:
- diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici (almeno dieci quesiti);
 - diritto costituzionale;
 - diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
 - diritto dell'Unione europea;
 - elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;
 - elementi di diritto processuale civile e del lavoro;
 - contabilità di Stato e degli enti pubblici;
 - elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche;
 - lingua inglese (livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);
 - conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

2) n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

3) n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

I quesiti sono altresì volti a verificare le capacità relazionali, comunicative e di utilizzo delle informazioni, nonché le capacità di coordinamento ed organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane e finanziarie.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;

- risposta neutra: +0,375 punti;

- risposta meno efficace: 0 punti.

Per quanto Qui interesse, l'art. 7 del bando in merito alla valutazione dei titoli ha previsto che ai titoli sarebbe stato attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti, sulla base dei seguenti criteri:

“- 1,5 punti per la votazione da 107 a 110/110, con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con maggior profitto nell'ambito di quelli che consentono l'ammissione al presente concorso;

- 0,5 punti ulteriori nel caso di lode, con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio di cui al punto precedente;

- 0,5 punti per la laurea triennale (L) utilizzata per l'accesso;

- 0,5 punti ulteriori per la laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM) che costituisce la naturale prosecuzione della laurea triennale utilizzata per l'accesso;

- 1 punto per la laurea magistrale a ciclo unico o per il diploma di laurea (DL);

- 0,25 punti per ogni laurea magistrale (LM), anche a ciclo unico, laurea specialistica (LS) e diploma di laurea (DL) attinenti alle materie della prova scritta ulteriori rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso al presente concorso;

- 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili;

- 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili;

*- **2 punti per ogni diploma di specializzazione attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili;***

- 2,5 punti per ogni dottorato ricerca attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili”

Quanto, invece, al computo delle riserve e alla di loro valorizzazione, l'art. 1 del bando al comma 4 , per quanto Qui interessa, ha previsto espressamente che ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, **al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b)**, è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del bando a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.

Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sarebbero stati quindi valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 7 del bando di concorso

Dalla sommatoria dei punteggi ottenuti tra prova scritta e fase di valutazione titoli ogni candidato avrebbe ottenuto il punteggio finale con cui si sarebbe collocato in graduatorie, ferme restando le valorizzazioni dei detti titoli di riserva.

L'avv. Marianna Iacopino ha partecipato alla procedura in questione concorrendo per l'USR Marche e dichiarando in domanda - oltre ai titoli di preferenza relativo al genere meno rappresentato, a n. 2 figli a carico e al minore di età - il possesso dei seguenti titoli:

tra i titoli di studio

- a) La laurea Vecchio ordinamento in Giurisprudenza con votazione di 98/110;
- b) L'iscrizione all'Albo degli Avvocati;

tra le esperienze lavorative presso Pa come dipendente

- a) **L'esperienza iniziata il 22/02/2022 e ancora in corso inerente il servizio prestato come Addetto all'Ufficio per il processo a tempo pieno e determinato presso la Corte di Appello di Ancona;**

tra le esperienze lavorative presso privati

- a) L'esperienza come avvocato maturata dal 08.03.2008 al 01.02.2022

Tra corsi , convegni e congressi:

- a) **L'aver partecipato alla Scuola di specializzazione delle professioni legali**

Nella sezione altro infine:

- a) L'attività di delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Macerata

La stessa all'esito della prova scritta è risultata idonea ottenendo un punteggio di 24.5 (cfr. esito prova scritta).

In data 15.09.2025 sono state pubblicate le varie graduatorie regionali, tra cui quella delle Marche (di cui viene resa pubblica solo la parte relativa ai vincitori con avviso all'interno dello stesso atto che la graduatoria si compone anche degli idonei non vincitori collocati dalla 6° alla 70° posizione), ove però la ricorrente non risulta tra i vincitori, e tanto stranamente sicchè in possesso di idoneo titolo di riserva.

Dall'area personale alla ricorrente risulta assegnato il punteggio complessivo di 25.50 e ciò significa che sui titoli è stato assegnato solo 1 punto relativamente al possesso della laurea. In effetti, alla ricorrente appare non esser stata valutata la riserva per aver svolto il servizio nella P.a. in data 22.02.2022 (e ancora in corso) né tantomeno la certificazione di frequentazione della Scuola delle professioni legali.

In data 17.09.2025 si sono svolte le prove asincrone.

In data 07.10.2025 sul portale inPA è stato pubblicato l'aggiornamento relativo alla comunicazione di modalità di scelta sede e assunzione in servizio, con avviso per gli interessati di recarsi il 15/10/25 presso le Direzioni regionali degli USR di servizio al fine di manifestare la propria preferenza tra le sedi disponibili e comunicando altresì che la presa di servizio sarebbe poi avvenuta il 21/10/2025.

E, dunque, sono in corso le assunzioni dei vincitori e ciò significa che a breve decorrerà il periodo di prova previsto da bando con consolidamento definitivo della posizioni dei vincitori con rischio anche di scorrimento delle graduatorie e conseguente erosione del fabbisogno di personale previsto.

Pertanto, alla ricorrente non resta che impugnare la Graduatoria di merito per coem approvata e pubblicata per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso.**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113**
- 3. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 4. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 5. Difetto di istruttoria.**
- 6. Difetto assoluto di motivazione.**
- 7. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 8. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- 9. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 10. Disparità di trattamento.**
- 11. Sviamiento di potere.**

12. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che il grossolano errore dell'amministrazione consistente nell'omessa valutazione di una serie di titoli ed esperienze lavorative ben indicate in domanda, ovverosia: a) il servizio prestato presso la P.a. come Addetto UPP (ancora in corso) valevole ai fini dell'inclusione tra le riserve; b) l'aver frequentato la Scuola di specializzazione alle professioni legali

Appare ingiusto, invero, che la Pubblica Amministrazione disattendendo le superiori disposizioni di legge nonché lo stesso bando di concorso (art. 7 c, abbia assegnato soltanto 1 pt sui titoli dichiarati dalla ricorrente e in riferimento – in particolare – alla laurea V.O. conseguita con voto di 98/110, e nel contempo non abbia calcolato la riserva.

Ebbene, sotto quest'ultimo profilo, si evidenzia che il bando chiaramente all'art. 1 comma 4 , riprendendo le disposizioni di normativa primaria, prevede: *“ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del bando a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi”*; fatte queste premesse, è evidente che l'attività svolta dalla ricorrente presso l'Ufficio per il Processo della Corte di Appello di Macerata rientra pienamente nell'ambito oggettivo e soggettivo della previsione normativa, trattandosi di rapporto a tempo determinato instaurato

proprio ai sensi del citato articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 80/2021, finalizzato a supportare l'amministrazione giudiziaria nel miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e nell'attuazione degli obiettivi del PNRR. Orbene, la *ratio* della norma è quella di riconoscere e premiare l'esperienza acquisita "sul campo" da tale personale, in quanto strettamente coerente con le finalità di potenziamento amministrativo perseguite dal decreto-legge n. 80/2021. La ricorrente, avendo prestato servizio continuativo dal 22 febbraio 2022 fino alla data odierna, ha maturato un periodo di impiego superiore ai trentasei mesi richiesti dalla norma, requisito temporale che deve essere valutato con riferimento alla data di pubblicazione del bando e che, nella fattispecie, risulta pacificamente integrato. Pertanto, la mancata attribuzione della riserva in suo favore costituisce un'erronea interpretazione e applicazione della disciplina di riferimento, poiché la sua esperienza lavorativa come addetta all'Ufficio per il Processo rappresenta esattamente la tipologia di rapporto che il legislatore ha voluto valorizzare attraverso la riserva dei posti prevista. Ne consegue che la ricorrente ha pieno diritto a vedersi riconosciuta la riserva del quaranta per cento dei posti, in quanto titolare di un'esperienza professionale conforme ai presupposti normativi e temporalmente adeguata, e che l'amministrazione è tenuta a riesaminare la posizione ai fini del corretto inserimento nella categoria riservataria prevista dal bando.

*

Ma la lesione non si limita a ciò, sicchè alla ricorrente non è stata neanche valorizzata l'aver seguito il corso di Scuola di specializzazione alle professioni legali, sebbene il corso notoriamente è attinente alle materie della prova scritta di concorso in questione.

Nel caso di specie, la Scuola di specializzazione per le professioni legali frequentata dalla ricorrente tra il 1° dicembre 2003 e il 14 luglio 2005 costituisce titolo che rientra pienamente nella previsione di cui all'articolo 7 del bando di concorso, che attribuisce due punti per ciascun diploma di specializzazione attinente alle materie oggetto della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili. Occorre, in via preliminare, richiamare la natura giuridica della Scuola di specializzazione per le professioni legali, istituita dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in attuazione della legge n. 127/1997, e successivamente disciplinata dal decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. Tale corso post-lauream universitario è finalizzato alla formazione giuridica avanzata per l'accesso alle professioni di

magistrato, avvocato e notaio, e prevede un percorso biennale di 1.500 ore annue, con frequenza obbligatoria e superamento di esami intermedi e di una prova finale. Sotto il profilo sostanziale, la Scuola di specializzazione delle professioni legali è un titolo accademico di specializzazione post-lauream, pienamente riconosciuto dall'ordinamento universitario e dotato di specifica valenza giuridica. Invero non vi è dubbio che tale diploma rientra a pieno titolo nella categoria dei "diplomi di specializzazione" valutabili nei concorsi pubblici, in quanto conseguito presso un'istituzione universitaria ai sensi dell'art. 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e dell'art. 3, comma 8, del D.M. 270/2004; o al più valutabile 1.5 punti del pari ad un master di II° liv. (ma non di certo 0 punti, sic!).

Quanto all'attinenza alle materie della prova scritta, la Scuola di specializzazione per le professioni legali presenta un contenuto formativo espressamente multidisciplinare e perfettamente coincidente con le aree giuridiche elencate nel bando. Il programma obbligatorio delle Scuole, infatti, comprende in modo integrato lo studio approfondito del diritto amministrativo, costituzionale, civile, penale, processuale civile e penale, nonché della contabilità pubblica e dei profili di diritto dell'Unione europea, proprio al fine di assicurare una preparazione sistematica su tutte le principali branche del diritto pubblico e privato. Tale impostazione curricolare risponde pienamente all'esigenza, richiamata dal bando, che la specializzazione sia "attinente alle materie della prova scritta", poiché le discipline oggetto di insegnamento nella Scuola coincidono con le materie individuate dall'art. 7 (cfr. diploma allegato in atti e certificato).

Ne consegue che il diploma di specializzazione delle professioni legali conseguito dalla ricorrente presso la Facoltà di Giurisprudenza costituisce un titolo intrinsecamente attinente e giuridicamente rilevante ai fini concorsuali, rientrando nella previsione del bando che riconosce due punti per ciascun diploma di specializzazione coerente con le materie della prova. La mancata attribuzione del punteggio di 2 punti rappresenta pertanto un'erronea applicazione del bando, nonché una violazione del principio di parità di trattamento tra candidati in possesso di titoli equipollenti. In virtù della normativa universitaria di riferimento e dell'evidente corrispondenza tra il percorso formativo della Scuola di specializzazione per le professioni legali e le materie oggetto del concorso, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio aggiuntivo di due punti previsto dall'art. 7 del bando.

Orbene, sotto il profilo della prova di resistenza, la ricorrente avrebbe avuto diritto all'assegnazione di 2 pt. aggiuntivi per il Diploma di specializzazione nelle professioni legali (cfr. domanda di partecipazione al concorso indicata in atti), giungendo così al punteggio complessivo di 27,5 ; punteggio che, stante, alla graduatoria pubblicata, consentirebbe alla ricorrente di rientrare direttamente tra i vincitori al 5° posto , ferma restando anche la questione inerente la valorizzazione della riserva di cui al precedente paragrafo.

Tale omessa valutazione ha pregiudicato gravemente la ricorrente, sicché gli ha impedito di collocarsi in una migliore posizione in graduatoria, addirittura tra i vincitori, e, dunque, di essere assunta.

La determinazione assunta consistente nella non considerazione del corso di specializzazione e della riserva dichiarate in domande quindi è affetta da illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, sebbene diversi candidati abbiano cercato in via stragiudiziale di far ravvedere la P.a. del suo operato.

Eppure, nella domanda di partecipazione questi titoli sono indicati chiaramente e in modo opportuno!

Pertanto, la P.a. non consente in alcun modo di comprendere sulla base di quali presupposti giuridici abbia inteso non considerare una delle due lauree dichiarate. Dunque, il vizio di difetto assoluto di motivazione è prepotentemente presente nel caso di specie; all'uopo si rammenti che il difetto in questione si configura anche quando non è possibile *"[...] ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'autorità emanante ed appaiano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta, di tal che il provvedimento che non consenta di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della P.A., nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto deve essere annullato"* (cfr. ex multis T.A.R. , Roma , sez. I , 10/01/2017 , n. 301).

Si rammenti che **i bandi concorsuali devono essere interpretati in termini strettamente letterali**, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione

del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180). Invero, l'amministrazione, quando nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di auto vincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'auto - vincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

*

In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547). Ed ancora, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso **il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, **l'esclusione dei titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi tale illegittimità**

sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del giudizio finale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse a ricorrere per richiedere la rettificazione in aumento del punteggio per i titoli posseduti e validamente indicati e il riconoscimento della riserva.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Sul piano del *periculum in mora*, occorre evidenziare che in data 7 ottobre u.s. è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche l'avviso di convocazione per la scelta della sede di servizio da parte dei vincitori della procedura concorsuale, comprensivo anche delle sedi di interesse diretto della ricorrente. Successivamente, in data 22 ottobre 2025, i vincitori del concorso hanno formalmente assunto servizio, dando così avvio alla fase esecutiva e definitiva della procedura di reclutamento.

Tale circostanza determina un concreto e attuale pericolo di consolidamento delle posizioni giuridiche dei controinteressati, con la conseguente cristallizzazione della graduatoria e del rapporto di lavoro instaurato, precludendo di fatto la possibilità di reintegrare in via utile la posizione della ricorrente nell'eventualità di un accoglimento, anche parziale, del ricorso nel merito. Infatti, una volta conclusa la fase di assegnazione delle sedi e avvenuta la presa di servizio dei vincitori, il ripristino della legalità violata risulterebbe estremamente complesso e, nella pratica, pressoché impossibile, essendo verosimile il consolidamento del rapporto di impiego e la saturazione del fabbisogno organico da parte dell'Amministrazione resistente.

Inoltre, la prosecuzione degli effetti della graduatoria impugnata comporterebbe un ulteriore pregiudizio, derivante dal rischio di scorrimento della graduatoria in favore di ulteriori soggetti collocati in posizione successiva, con conseguente moltiplicazione dei rapporti giuridici e aggravamento del danno. Tale rischio si inserisce in un quadro amministrativo in cui il fabbisogno di personale risulta già coperto, sicché la mancata sospensione degli atti impugnati determinerebbe l'esaurimento del contingente di posti disponibili, rendendo di fatto priva di effetti utili ogni eventuale decisione favorevole alla ricorrente nella fase di merito.

Si rappresenta, altresì, che il pregiudizio paventato non si traduce in un mero interesse economico, ma incide su una posizione di diritto soggettivo all'assunzione e alla progressione professionale, con effetti diretti sulla sfera personale e lavorativa della ricorrente, la quale verrebbe definitivamente esclusa da una procedura cui ha pieno titolo a partecipare in posizione utile, in ragione dell'erronea mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo e del mancato riconoscimento della riserva di posti spettante.

Sussiste, pertanto, un pregiudizio grave e irreparabile, attuale e concreto, tale da giustificare l'intervento urgente della Sezione, dovendo il giudizio cautelare assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, c.p.a. e dell'art. 24 Cost.

Alla luce di quanto esposto, si chiede che il Collegio, in sede cautelare, voglia disporre la sospensione dell'efficacia della graduatoria e di tutti gli atti conseguenti, ivi inclusi i provvedimenti di assegnazione delle sedi e di presa di servizio dei vincitori, con contestuale ordine all'Amministrazione di procedere al riesame della posizione della ricorrente e del punteggio ad essa attribuito, anche ai fini dell'eventuale riconoscimento della riserva prevista dal bando.

Tale misura si rende necessaria ed urgente per evitare che, nelle more della definizione del giudizio di merito, si determini una situazione di irreversibile preclusione dell'utilità della decisione finale, in violazione del principio di effettività della tutela e del diritto di difesa della parte ricorrente.

Sull'istanza cautelare monocratica

In data 7 ottobre 2025 è stato pubblicato l'avviso di convocazione per la scelta delle sedi di servizio da parte dei vincitori del concorso presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, amministrazione di diretto interesse della ricorrente. Successivamente, in data 22 ottobre 2025, i vincitori individuati hanno formalmente assunto servizio nelle sedi loro assegnate, dando così piena esecuzione agli atti concorsuali impugnati.

Tale circostanza determina un pregiudizio imminente e irreparabile, atteso che la prosecuzione dell'efficacia della graduatoria e degli atti di nomina comporta il consolidamento delle posizioni giuridiche dei controinteressati e la definitiva saturazione dei posti disponibili, con conseguente impossibilità, anche in caso di

successivo accoglimento del ricorso, di reintegrare in modo utile la posizione della ricorrente. L'effettiva presa di servizio dei vincitori, unita all'avvio delle attività lavorative, rischia infatti di consolidare situazioni giuridiche ormai di fatto irreversibili, rendendo di fatto inattuabile la tutela giurisdizionale nel merito.

È inoltre concreto il rischio di scorrimento della graduatoria, che aggraverebbe ulteriormente il danno e comprometterebbe la possibilità di ripristinare la legalità violata. A ciò si aggiunge che, nell'attuale fase esecutiva della procedura, l'Amministrazione procederà verosimilmente alla stabilizzazione del personale assunto, con conseguente esaurimento del fabbisogno e impossibilità di procedere, anche in futuro, a un utile reinserimento della ricorrente.

Sussiste dunque una situazione di estrema urgenza tale da non consentire l'attesa della camera di consiglio fissata per l'esame collegiale, atteso che ogni ulteriore decorso del tempo aggraverebbe irreversibilmente il pregiudizio subito dalla ricorrente, rendendo vano il successivo giudizio di merito e pregiudicando il principio di effettività della tutela cautelare garantito dall'art. 1 c.p.a. e dall'art. 24 Cost.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente chiede che il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 56, comma 1, c.p.a., voglia disporre in via monocratica **la sospensione immediata dell'efficacia della graduatoria e di tutti gli atti successivi di individuazione, assegnazione e presa di servizio dei vincitori, nonché ordinare all'Amministrazione resistente di astenersi dal procedere a ulteriori adempimenti esecutivi e dallo scorrimento della graduatoria, fino alla decisione collegiale sulla domanda cautelare.**

Tale misura, proporzionata e temporalmente limitata, si rende necessaria per impedire il consolidamento di situazioni giuridiche ormai irreversibili e per preservare l'effettività della tutela giurisdizionale, in coerenza con la funzione anticipatoria e conservativa della cautela monocratica prevista dall'art. 56 c.p.a.

Si chiede, pertanto, che il Presidente, valutata la gravità e l'urgenza della situazione, voglia adottare il decreto cautelare monocratico richiesto, con fissazione contestuale della camera di consiglio per la conferma o revoca della misura.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati siccome i candidati indicati sono esclusivamente i vincitori e peraltro individuati esclusivamente con solo "nome e cognome", posto che in ogni caso si è provveduto – come da elenco allegato – alla notificazione di n. 3 soggetti controinteressati indicati dalla stessa P.a. su istanza di parte.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede a Codesto Spett.le Tribunale adito:

In via istruttoria: se ritenuto opportuno, di disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute piu' adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica a tutti i potenziali controinteressati;

In via cautelare, e già in senso monocratico: di sospendere gli atti gravati e/o sospendere e/o riconoscere con riserva il titolo di riserva e/o aumentare con riserva il punteggio e/o comunque disporre il riesame della posizione della ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

Nel merito: di accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; riconoscere la riserva in capo alla ricorrente e/o assegnare alla medesima il punteggio aggiuntivo per come sopra indicato, ordinando di conseguenza la rettifica della graduatoria per come pubblicata e in tal senso ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/accesso al pubblico impiego e pertanto è dovuto il contributo unificato di euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 04.11.2025

Avv. Danilo GRANATA

Firmato
digitalmente da
Danilo Granata

CN = Danilo
Granata
C = IT